



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 209 del 16/03/2023

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dott.ri C.M. e S.G. – Prestazione avv.ti Francesco Fabozzi e Andrea Piccolo – procedimento penale n. 6692/2018, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – ARCHIVIAZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 11/2018

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 16/03/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dott.ri C.M. e S.G. – Prestazione avv.ti Francesco Fabozzi e Andrea Piccolo – procedimento penale n. 6692/2018, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – ARCHIVIAZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 11/2018

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO:

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:
 - "1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
 - 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
 - 3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.
 - 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."
- **che**, sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:
 - "1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
 - 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo

Determinazione Dirigenziale

carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche

Determinazione Dirigenziale

quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;

- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:
"assistenza indiretta", ovverosia il "rimborso" degli oneri difensivi - sussistendone i presupposti - al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;
- **che** con Deliberazione n. 365/2021, questa AORN approvava il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

DATO ATTO:

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

VERIFICATO:

- **che** il dott. S.G., Dirigente Medico di questa Azienda, matr. 201375, comunicava con nota acquisita al prot. n° 16037 del 14/06/2018 di essere indagato nel procedimento penale n. 6692/2018, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Andrea Piccolo;
- **che** la dott.ssa C.M., Dirigente Medico di questa Azienda, matr. 725, comunicava con nota acquisita al prot. n° 15977 del 14/06/2018 di essere indagata nel procedimento penale n. 6692/2018, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Francesco Fabozzi;
- **che**, ai sensi e per gli effetti della polizza RCT/RCO n. IIT0MM1000175 e successivi accordi relativi all'assistenza legale dei dipendenti aziendali, le richieste venivano trasmesse in data 14/06/2018 alla Compagnia AMTRUST che provvedeva a rubricare la procedura al n° 2018/SAS/0379;

PRESO ATTO:

- **che** il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento n. 6692/2018 in data 04/03/2021, atteso che *"I consulenti del P.M. hanno condivisibilmente evidenziato che l'intervento predetto, a cagione della sua durata ed invasività, non poteva essere effettuato con anestesia di tipo periferico, ma necessitava di un'anestesia generale, semmai integrata da una di tipo subaracnoideo. Né elementi di segno contrario possono trarsi dalla preliminare valutazione effettuata dal dott. G., formulata su una ipotesi di intervento diverso e della durata significativamente minore rispetto a quello effettivamente praticato. Permane comunque la circostanza che, in ragione delle ulteriori e gravi patologie di cui era affetto il paziente, l'intervento in esame presentava, anche alla stregua di quanto evidenziato dal dott. G., un rischio clinico elevato e l'insorgenza dell'infezione che poi ha causato il decesso del predetto era uno dei rischi*

Determinazione Dirigenziale

*prevedibili ma non prevenibili.
In definitiva, alla luce dell'espletata consulenza tecnica integrativa, non si possono ravvisare profili di responsabilità colposa in capo ai medici dell'equipe che ha operato lo I. o che lo ha avuto in cura nella fase post operatoria, con la conseguenza che l'istanza di archiviazione può essere accolta.";*

CONSIDERATO:

- **che**, con PEC del 15/12/2021, la dott.ssa C.M. trasmetteva l'ordinanza di Archiviazione di cui in argomento e fattura n° 29 del 29/11/2021 emessa dall'avv. Francesco Fabozzi per complessivi € 1.238,00, omnia, con richiesta di liquidazione;
- **che**, con PEC del 06/05/2022, l'avv. Andrea Piccolo trasmetteva per conto del proprio assistito dott. S.G. fattura n° 27 del 16/12/2021 per complessivi € 1.500,00, omnia, con richiesta di liquidazione;
- **che**, ai sensi e per gli effetti della polizza RCT/RCO n. IIT0MM1000175 e successivi accordi relativi all'assistenza legale dei dipendenti aziendali, la Compagnia AMTRUST rimborserà per le n° 2 posizioni in argomento l'importo di € 2.738,00 pari all'intera somma liquidata col presente provvedimento (€ 1.238,00 per le competenze dell'avv. Fabozzi ed € 1.500,00 per le competenze dell'avv. Piccolo);

RITENUTO:

- **di dover**, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere alla liquidazione in favore dei dott.ri C.M. e S.G. della somma complessiva di € 2.738,00 relativa alle spese legali sostenute nel procedimento in argomento, evidenziando che le stesse rientrano nei valori medi del DM 55/2014, decurtato del 50% in aderenza al Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi legali, adottato con delibera n. 185/2017;
- **di dare mandato** alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di pagare le somme in argomento in favore dei dott.ri C.M. e S.G. in occasione della prima stipendialità utile;

SPECIFICATO, ALTRESÌ:

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

CONSIDERATO:

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **LIQUIDARE** in favore del dott. S.G., matr. 201375, la somma di € 1.500,00 relativo alla fattura n° 27 del 16/12/2021 emessa dall'avv. Andrea Piccolo per l'attività resa nel procedimento in argomento;
- **LIQUIDARE** in favore della dott.ssa C.M., matr. 725, la somma di € 1.238,00 relativo alla fattura n° 29 del 29/11/2021 emessa dall'avv. Francesco Fabozzi per l'attività resa nel procedimento in argomento;
- **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento in favore del dipendente in occasione della prima stipendialità utile, con imputazione sul conto economico n° 8020202010;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- **SPECIFICARE** che, ai sensi e per gli effetti della polizza RCT/RCO n. IIT0MM1000175 e successivi accordi relativi all'assistenza legale dei dipendenti aziendali, la Compagnia AMTRUST rimborserà per le n° 2 posizioni in argomento l'importo di € 2.738,00 pari all'intera somma liquidata col presente provvedimento (€ 1.238,00 per le competenze dell'avv. Fabozzi ed € 1.500,00 per le competenze dell'avv. Piccolo);
- **SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Domenico Sorrentino

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione Assistenza legale dott.ri C.M. e S.G. – Prestazione avv.ti Francesco Fabozzi e Andrea Piccolo – procedimento penale n. 6692/2018, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – ARCHIVIAZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 11/2018

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.738,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/03/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito